

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -  
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -  
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -  
Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxxx/2016 R.G. proposto da:

**SOCIETA' 1**, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avvocato omissis, (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato omissis, (omissis);

- ricorrente -

contro

**SOCIETA' 2** domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato omissis, (omissis);

- controricorrente -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. xxxx/2015 depositata il 15/12/2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La corte d'appello di Torino ha respinto il gravame di **SOCIETA' 1** avverso la sentenza con la quale il tribunale di Casale Monferrato aveva accolto la domanda di **SOCIETA' 2** in amministrazione straordinaria di revocatoria, L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti eseguiti in favore dell'appellante da Silia in bonis nei sei mesi anteriori alla sua ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per intercorsi rapporti commerciali.

La Someca ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. La procedura ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. - Col **PRIMO MOTIVO** la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, avanzata con citazione notificata il 18.7.2011.

La ricorrente sostiene che l'azione doveva considerarsi prescritta perchè il termine quinquennale di prescrizione decorreva non dal 31/7/2006 (data del decreto autorizzativo della cessione dei beni

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

aziendali), ma dal 16-6-2006, data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e di estensione degli organi della procedura madre di amministrazione controllata.

II. - Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c..

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla L. n. 95 del 1979, poichè del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione stessa (v. per tutte Cass. Sez. 1 n. 31194-18, Cass. Sez. 6-1 n. 21516-17).

Si tratta di affermazione consolidata e l'attuale motivo di doglianza non deduce argomenti tali da indurre a un mutamento di giurisprudenza.

III. - Col **SECONDO MOTIVO** è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), l'omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione a proposito della riconducibilità dei pagamenti ai cd. "termini d'uso".

Il motivo è inammissibile.

La fattispecie processuale è caratterizzata da statuizioni di primo e di secondo grado tra loro conformi, perchè anche il tribunale aveva escluso che i pagamenti in questione fossero connotati dai cd. termini d'uso.

La corte d'appello ha confermato il giudizio perchè i pagamenti erano stati eseguiti in correlazione con un piano di rientro (peraltro esso stesso non esattamente adempiuto) rapportabile al già esistente stato di dissesto della debitrice. Tale stato di dissesto ha ritenuto noto e dimostrato sia dall'entità delle perdite patrimoniali, sia dalle richieste dilazioni.

IV. - Il rinvio della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), ai termini d'uso, ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. Sez. 1 n. 7580-19, Cass. Sez. 1 n. 25162-16).

Questa Corte ha precisato che la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. a), consente di dire che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, ma quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti (v. Cass. Sez. 1 n. 27939-20).

Nella concreta fattispecie la corte d'appello ha espressamente affermato che la prova della ricorrenza dell'esenzione, rispetto a pagamenti fatti in parte prima e in parte dopo la redazione del piano di rientro, all'esito di indici già sintomatici del dissesto della debitrice, non era stata fornita.

Ha quindi confermato la valutazione del giudice di primo grado tanto a proposito della non ricorrenza (in fatto) fattispecie di esenzione, per mancanza di prova del suo presupposto, quanto a proposito della consapevolezza dello stato di insolvenza.

V. - La statuizione è soggetta all'art. 348-ter c.p.c., u.c., perchè l'appello è stato proposto dopo la decorrenza del termine indicato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni in L. n. 134 del 2012.

Quindi non è impugnabile per omesso esame di fatti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter c.p.c., comma 5, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360, è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 2 n. 5528-14, Cass. Sez. 1 n. 26774-16, Cass. Sez. 3 n. 5947-23).

Il ricorso della società **SOCIETA' 1** non contiene riferimenti idonei a tale scopo.

Ne consegue che il secondo motivo è inammissibile perchè incentrato, anche nella prospettiva della conseguente asserita violazione di legge, sulla censura di omesso esame di fatti. La quale però è essa stessa per l'appunto inammissibile perchè formulata in contrasto col fondamento della norma appena evocata.

VI. - Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2023